***Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti***

*L’* ***Inps****, con il* ***messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017****, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti**di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.*

*In particolare, l’Istituto ha evidenziato che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.*

*Pertanto, a differenza di quanto indicato dall’Inps con il messaggio 828/2017, l’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).*

*……………………………………………………*

In riferimento alle indicazioni Inps circa il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti fornite con la circolare n. 828 del 24 febbraio 2017, della quale Vi abbiamo dato notizia con la ns. del 27 dello stesso mese e con la quale abbiamo ripercorso brevemente i punti principali della misura, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti.

L’Inps nel messaggio in oggetto ricorda e precisa che la misura non è stata prorogata e, pertanto, quest'anno potranno eventualmente essere fruiti soltanto i giorni relativi a parti, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2016.

Quindi, sinteticamente, il congedo facoltativo dava l'opportunità al padre lavoratore dipendente (e continua a darla, limitatamente agli eventi dello scorso anno) di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa. Il congedo era subordinato alla scelta dell'altro coniuge (cioè la madre), anch'essa lavoratrice, di non fruire di altrettanti giorni (uno o due) del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria.

La scelta, comunque, poteva essere fatta entro cinque mesi di vita del figlio.

La misura, introdotta in via sperimentale dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) è stata prorogata per l'anno 2016 dalla legge Stabilità dell'anno scorso (legge n. 208/2015), mentre non ha ricevuto proroga per l'anno in corso. Pertanto, l'Inps ha stoppato la fruizione di nuovi congedi.

***Nel messaggio, l’ Inps ha precisato che il congedo può essere fruito nei primi mesi del corrente anno, entro il consueto termine di cinque mesi dalla nascita o dall'adozione o affidamento, solo per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016.***

Esempio.

Per la nascita avvenuta il 1° dicembre 2016, senza che la madre abbia fruito della flessibilità del congedo di maternità così da aver diritto a un mese prima e a quattro mesi post partum, ossia fino al prossimo 30 aprile, il papà può decidere di fruire di uno o due giorni del congedo facoltativo, a patto che la madre anticipi la fine del suo congedo di maternità della stesa misura (uno o due giorni). Il papà può decidere di fruire di entrambi i giorni entro il 1° maggio, giorno in cui il neonato compie i primi cinque mesi di vita.